



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

Publicata sul portale trasparenza il 22.10.2021.

DETERMINA N° 1427 DEL 20/10/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL
RETICOLO STRADALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - PAGAMENTO FATTURA
STATO FINALE DITTA SOCIETA' COSTRUZIONI & RESTAURI**

Proposta di determina n° 1483 del 12/10/2021

Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL RETICOLO STRADALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - PAGAMENTO FATTURA STATO FINALE DITTA SOCIETA' COSTRUZIONI & RESTAURI

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 37 "Sottoscrizione degli atti d'impegno" del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Visto che, con determinazione n. 1134 del 21.09.2020 il Responsabile del Settore LL.PP., assumeva l'impegno spesa di €. **288.391,20** piu'€. **7.470,31** di oneri per la sicurezza, per complessivi €. **295.861,51**, piu' I.V.A. al 22%, per un totale di €. **360.951,04**, dando atto della copertura finanziaria all'Impegno 1207/20 Capitolo 21560.8 finanziato con Mutuo acceso con la **Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6063023**, in favore dell' Impresa Edile Lunetta Salvatore con sede in Nicosia Via San Giovanni n.11 C, CF .. omissis .. - P.IVA 00672130861 relativa all'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia", e che il Responsabile del Servizio Finanziario, constatava la regolarità contabile e attestava la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 del suddetto impegno spesa, registrandolo con il numero Impegno 1207/20 Capitolo 21560.8, per €. **360.951,04**;

Visto il Contratto d'Appalto Repertorio n. 4641 del 13/11/2020 registrato a Grosseto il 18/11/2020 serie 1 numero 26, con il quale il Comune di Castiglione della Pescaia affidava i lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia", alla ditta Lunetta Salvatore per l'importo di €. **288.391,20** piu'€. **7.470,31** di oneri per la sicurezza, per complessivi €. **295.861,51**, piu' I.V.A. al 22%, per un totale di €. **360.951,04**;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 475 del 01/04/2021 con la quale e' stata approvata la perizia di variante dei lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia", con la quale l'importo contrattuale passa ad € 294.304,97 oltre €. 7.470,31 di oneri per la sicurezza, per un importo quindi di lavori aggiuntivi per € 5.913,77 oltre IVA al 22%, per complessivi €. **7.214,80**, registrandolo con il numero Impegno 560/21 Capitolo 21560.8;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 535 del 15/04/2021, con la quale questo ente prendeva atto che la ditta Lunetta Salvatore e' stata interamente conferita nella Societa' Costruzioni & Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 - San

Giovanni La Punta (CT) P.IVA 05816940877, con atto in Notaio Patrizia Patane' del 12/02/2021, Repertorio n. 16499, raccolta n. 10445;

Vista la contabilita' dei lavori dell'appalto in oggetto, redatta dal direttore dei lavori Geom. Simone Montagner in data 18/02/2021, dalla quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti fino a tale data ammonta ad €. 273.681,37, ed a seguito della quale il Responsabile del Procedimento Arch. Daniele Merola emetteva in data 18/02/2021 il certificato di pagamento n. 1, in favore della ditta Impresa Edile Lunetta Salvatore, per un importo di €. 272.312,96 oltre IVA di legge;

Vista la contabilita' dei lavori dell'appalto in oggetto, redatta dal direttore dei lavori Geom. Simone Montagner in data 19/04/2021, dalla quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti fino a tale data ammonta ad €. 294.304,97, ed a seguito della quale il Responsabile del Procedimento Arch. Daniele Merola emetteva in data 02/07/2021 il certificato di pagamento n. 2, in favore della ditta Societa' Costruzione & Restauri, per un importo di €. 27.923,00 oltre IVA di legge;

Vista la fattura n.8 del 05/07/2021, presentata dal creditore Societa' Costruzioni & Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 – San Giovanni La Punta (CT) P.IVA 05816940877, che è atta a comprovare i diritti acquisiti dal creditore stesso per lo Stato d'Avanzamento dei Lavori Finale - Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 02/07/2021, che ammonta ad € 27.923,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €. 34.066,06, nei limiti dell'ammontare degli impegni definitivi assunti;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 916 del 08/07/2021 con la quale si disponeva di liquidare la fattura n.8 del 05/07/2021, presentata dal creditore Societa' Costruzioni & Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 – San Giovanni La Punta (CT) P.IVA 05816940877, per l'importo pari ad € 27.923,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €. 34.066,06, dando atto che con successivo provvedimento si sarebbe provveduto al pagamento delle somme dovute alla ditta Societa' Costruzioni & Restauri ed ad eventuali subappaltatori e cessionari.

Visto che, a seguito di danno effettuato dalla ditta Costruzioni & Restaturi durante i lavori di asfaltatura di Via Vespucci, consistente nel danneggiamento di sensori magnetici e dissuasori a scomparsa, con Determina del Responsabile del Servizio n. 1155 del 25/08/2021 si provvedeva ad affidare la riparazione del danno occorso, previa autorizzazione della ditta appaltatrice esecutrice del danno, alla ditta ILES srl di Prato Via Franco Vannetti Donnini 81/1 – CF 01467840482 – P.IVA 00259280972, per l'importo di €. 1.210,00 oltre IVA al 22%, dando atto che tale somma sarebbe stata detratta dall'importo dovuto alla ditta appaltatrice nell'ultimo SAL;

Visto che con la stessa Determina del Responsabile del Servizio n. 1155 del 25/08/2021 la somma di €. 1.476,20 e' stata accertata al Cap.1070.3 e reintroytata all'accertamento assunto con reversale d'incasso di pari importo, per la spesa necessaria per riparare il danno provocato dalla ditta appaltatrice ai sensori magnetici di Via Vespucci;

Visto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 1155 del 25/08/2021, a seguito di nota prot. n. 0020680 del 03/08/2021 della ditta Costruzioni e Restauri, con la quale comunicava all'ente la quantificazione dei lavori eseguiti dalla Impresa subappaltatrice AGZ APPALTI srl allo stato finale dei lavori, per un saldo pari ad €. 7.500,00, si liquidava quindi la somma di €. 7.500,00 in favore della ditta AGZ APPALTI;

Vista ancora la Determina del Responsabile del Servizio n. 1155 del 25/08/2021 , con la quale si liquidava la somma di €. 269,81, in favore della ditta Perna Elio & C. srl, con sede in Campagnatico, frazione Arcille, CF/P.IVA 00070270533, quale quota rimanente della cessione di credito della ditta appaltatrice (Costruzioni e Restauri), per la somma di € 170.800,00 in favore del cessionario (Perna Elio & C.), autorizzata con la Determina del Responsabile del Servizio n. 752 del 04/06/202, dopo che con il medesimo atto se ne era pagata la somma di €. 170.503,19, sempre in favore della ditta Perna Elio & C. srl;

Vista altresì la nota del 03/08/2021, conservata agli atti, con la quale la ditta Perna Elio & C. srl, soprarichiamata, evidenziava a questo ente di vantare un credito nei confronti della ditta appaltatrice COSTRUZIONI & RESTAURI SRL, per aver eseguito forniture di materiale e ripristini all'impresa appaltatrice, per l'appalto in parola, per una somma pari ad €. 44.785,68, e quindi chiedeva all'Ente la corresponsione diretta della somma dovuta, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del decreto Leg.vo 50/2016;

Atteso che il RUP richiedeva alle ditte, in data 19.08.2021, protocollo n.22090, ulteriori integrazioni necessarie alla corretta valutazione in merito alla fondatezza di quanto preteso dalla ditta Perna, al fine di poter valutare l'applicabilità del disposto di cui al comma 13, art.105 del D.Lgs 50/2016;

Vista la nota trasmessa in data 25.08.2021, protocollo n.22480, dalla società Costruzione e Restauri srl a firma del proprio legale, nella quale l'avvocato Riccardo Sudano invitava la stazione appaltante a corrispondere alla società da lui rappresentata il saldo finale dovuto, evidenziando la non applicabilità del comma 13 dell'articolo 105, diffidando altresì l'Ente ad effettuare pagamenti diretti alla società Perna Elio & C.;

Vista la nota trasmessa in data 01.09.2021, protocollo n. 23134, dalla ditta Perna Elio & C. e la successiva comunicata in data 23.09.2021, protocollo n. 25242 a firma del legale di parte avvocato Iacopo Sforzellini, con cui, tra l'altro, si dava conferma dell'esistenza del contratto integrativo come riportato al precedente capoverso;

Considerato che, dall'esame della documentazione agli atti di questo ufficio, si può desumere che quanto vantato dal fornitore Perna Elio & C. non è da ritenersi reclamo fondato ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell'art.105 del D.Lgs 50/2016, anche in ragione del contratto integrativo sottoscritto tra le parti che consolida i rapporti intercorsi tra le due società all'interno della sfera dei contratti privati, liberando questa stazione appaltante dall'onere decisionale e rimandando all'autorità giurisdizionale competente eventuali contenziosi;

Visto che con nota prot. n. 26245 del 04/10/2021 il RUP comunicava ad entrambe le ditte "Costruzioni e Restauri – Perna Elio ", quanto segue :

1)Il reclamo esposto dalla ditta Perna Elio & C., alla luce dei documenti presenti agli atti, è da ritenersi non fondato. Alla luce di quanto sopra esposto, trattandosi di un accordo tra privati, la risoluzione dei rapporti tra le ditte risulterebbe di competenza della Giustizia Ordinaria.

2)Questa stazione appaltante non può sottomettere l'appaltatore all'obbligo di saldo dei crediti vantati dal fornitore, ma non formalmente riconosciuti dalla società Costruzione e Restauri, né tanto meno liquidare alla ditta Perna Elio & C., in sostituzione dell'appaltatore prima della

liquidazione del SAL Finale, non trovando applicazione il comma 13 dell'art.105 del D.Lgs 50/2016.

3) Questa Amministrazione provvederà ad emettere tutti gli atti necessari al pagamento della fattura n.8 del 05.07.2021, relativa allo Stato Finale dei lavori, a favore della ditta appaltatrice Costruzione e Restauri srl, come da disposizioni contrattuali.

Attesa, quindi, la opportunità per le motivazioni sopraesposte, e la necessità di provvedere al pagamento della somma dovuta all'Appaltatore in dipendenza della fattura emessa dallo stesso, detratte le seguenti somme :

€. 1.476,20 quali spese per il danno causato dalla Costruzioni e Restauri
€. 7.500,00 quale saldo dovuto alla ditta appaltatrice AGZ APPALTI
€. 269,81 quale saldo ancora dovuto per la cessione di credito alla ditta Perna Elio,
e quindi un importo di €. **18.676,99** oltre IVA al 22% per €. **4.108,94**;

Considerato che l'ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore , tramite l'acquisizione del seguente DURC on line:

1) COSTRUZIONI & RESTAURI SRL : prot. INAIL_28701224, valido fino al 03/12/2021,

Dato atto che il creditore Costruzioni e Restauri , ha assolto agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, presentando comunicazione ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 con prot.n. 115331 del 04/05/2021, circa l'esistenza del proprio conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente appalto, il quale è contraddistinto dall'IBAN IT .. omissis ..;

Richiamato il CUP del presente progetto : G97H19002130004;

Richiamato il CIG della gara dell'appalto principale: 8229205AC9 ;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

1) di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa, e quindi di dare atto che non si ritiene fondato il reclamo esposto dalla ditta Perna Elio & C nei confronti della Società Costruzioni & Restauri, ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell'art.105 del D.Lgs 50/2016;

2) di prendere atto che la spesa complessiva di €. 34.066,06 inerente la fattura n.8 del 05/07/2021, presentata dal creditore Società Costruzioni & Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 – San Giovanni La Punta (CT) P.IVA 05816940877, per l'importo pari ad € 27.923,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €. 34.066,06, trova copertura finanziaria Impegno 1207/20 Capitolo 21560.8 finanziato con Mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6063023;

3) di richiamare la liquidazione della seguente fattura elettronica, emessa con Determina del Responsabile del Servizio n. 916 del 08/07/2021:

N. ord.	CREDITORE	NOTE E FATTURE
---------	-----------	----------------

1	Costruzioni & Restauri	fattura n. n.8 del 05/07/2021	€ 34.066,06
---	------------------------	-------------------------------	-------------

in favore della Societa' Costruzioni & Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 – San Giovanni La Punta (CT) P.IVA 05816940877;

4)di pagare:

€ **18.676,99**, che rimane dall'importo netto della fattura di cui sopra di €. 27.923,00 detratte le seguenti somme :

€ 1.476,20 quali spese per il danno causato dalla Costruzioni e Restauri

€ 7.500,00 quale saldo dovuto alla ditta appaltatrice AGZ APPALTI

€ 269,81 quale saldo ancora dovuto per la cessione di credito alla ditta Perna Elio,

oltre IVA al 22% su €. 18.676,99 per € **4.108,94**, in favore dell'appaltatore Societa' Costruzioni & Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 – San Giovanni La Punta (CT) P.IVA 05816940877, nel modo che segue :

bonifico bancario presso la Banca .. omissis .., al seguente IBAN:

IT .. omissis ..

Il Responsabile
MEROLA DANIELE